

BREVI NOTE SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ADEMPIMENTI UNIVERSITA'

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In vigore dal 23 settembre 2016

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

Art. 8. Acquisto di partecipazioni in società già costituite

Art. 9. Gestione delle partecipazioni pubbliche

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

Art. 11. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In vigore dal 23 settembre 2016

Art. 13. Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico

Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

Art. 16. Società in house

Art. 17. Società a partecipazione mista pubblico-privata

Art. 18. Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

Art. 19. Gestione del personale

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

Art. 22. Trasparenza

Art. 23. Clausola di salvaguardia

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

Art. 25. Disposizioni transitorie in materia di personale

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

Art. 27. Coordinamento con la legislazione vigente

Art. 28. Abrogazioni

Allegato A Società

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 1 – oggetto del TU

Definisce l'**oggetto** della disciplina, precisando che riguarda:

- la **costituzione** di società da parte di amministrazioni pubbliche,
- nonché all'**acquisto**, al **mantenimento** e alla **gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.**

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 1 – oggetto del TU

N.B. La disciplina generale per le dette società resta comunque quella del codice civile, se non oggetto di deroga espressa. Restano altresì in vigore le norme contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti, che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale o Servizi di Interesse Economico Generale, ovvero una specifica missione di pubblico interesse nonché **restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di PA ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni.**

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 1 – oggetto del TU

Alle società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro partecipate, si applicano invece solo le norme del Decreto 175/2016 che vi facciano espresso riferimento

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 2 – definizioni

Contiene le definizioni necessarie per orientare l'applicazione della nuova disciplina.

Da precisare che:

per amministrazioni pubbliche si intendono non solo le Università ma anche i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti (lett a, comma 1)

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 2 – definizioni

Contiene le definizioni necessarie per orientare l'applicazione della nuova disciplina.

Da precisare che:

per «**controllo**»: l'**art. 2359** codice civile prevede che *“le società in cui un'altra **società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;***

le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma **si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.**”*

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 2 – definizioni

Contiene le definizioni necessarie per orientare l'applicazione della nuova disciplina.

Il controllo, per il D.Lgs. 175/2016, può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.”

Esempio:

controllo analogo e controllo analogo sulle società in-house

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 2 – definizioni

Contiene le definizioni necessarie per orientare l'applicazione della nuova disciplina.

Per «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 2 – definizioni

Contiene le definizioni necessarie per orientare l'applicazione della nuova disciplina.

Per «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che recita “*Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*”;

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 2 – definizioni

Contiene le definizioni necessarie per orientare l'applicazione della nuova disciplina. *Alcune principali ad esempio*

Per «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

Per «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 2 – definizioni

Contiene le definizioni necessarie per orientare l'applicazione della nuova disciplina. *Alcune principali ad esempio*

per **società a controllo pubblico**»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;

per «**società a partecipazione pubblica**»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

per «**società in house**»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Caratteristiche delle società pubbliche:

L'art. 3 prevede che le PA possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata anche in forma cooperativa.

Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre, nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

La norma ribadisce che le PA non **possono**, direttamente o indirettamente, **detenere partecipazioni** acquisire o mantenere **società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi** non **strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali**.

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Agenda adempimenti: a cura del legislatore

entro il 23 ottobre 2016, è prevista la **classificazione delle società a controllo pubblico in 5 fasce attraverso un decreto (ad oggi non ancora emanato)**

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Agenda adempimenti: **a cura delle società partecipate**

entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017;

entro il 23 marzo 2017, le società a controllo pubblico dovranno compiere una **ricognizione del personale in servizio** ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione;

entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Agenda adempimenti: **a cura delle PA partecipanti**

entro il 23 marzo 2017, dovrà essere operata la **revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione** nonché **trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;**

a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo.

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

Agenda adempimenti: **a cura delle PA partecipanti**

entro il 23 marzo 2017, dovrà essere operata la **revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione** nonché **trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;**

a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo.

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

ART.20

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

La disposizione tratta del sistema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Ciascuna PA deve **effettuare con cadenza annuale un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.**

Anche nei casi in cui le PP.AA. non detengano alcuna partecipazione societaria, esse devono effettuare la comunicazione alla Corte dei conti (per le Università la sezione regionale di controllo) e alla struttura del MEF indicata nell'art. 15

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

ART.24

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

La disposizione, senza modificare il quadro degli adempimenti già previsti da precedenti disposizioni di legge, impone una revisione straordinaria (una tantum) per le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle PP.AA. alla data di entrata in vigore del T.U (23 settembre 2016).

A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (22 marzo 2017), ciascuna PA effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

ART.24

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo una tantum ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, secondo le regole civilistiche.

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società Partecipate P.A.)

L'art. 2, commi 4 e 5 del D.l. 1° settembre 2009, n. 90 prevede:

4. Al fine di garantire una più efficace applicazione della norma, e nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei principi contabili, sentiti i Ministeri interessati, per il consolidamento dei bilanci degli enti e delle società partecipate, gli atenei predispongono e approvano un elenco, in sede di bilancio consuntivo, degli enti e delle società partecipate.

5. L'elenco, di cui al comma 4, è predisposto dagli atenei sulla base dello schema di rilevazione definito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale elenco è accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'ateneo. L'elenco, unitamente alla relazione, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi.